è permessa però la coltura del cotone e del fagiuolo.

5° I suddetti affittuarii restano assolutamente proibiti di suggabellare e con qualunque altro titolo o modo ad altri cedere tutto o parte delle suddescritte terre, senza il consenso legale in iscritto del gabellante nel nome il che avvenendo oltre che la suggabella o altro qualsiasi atto di cessione o traslazione, sarà nullo e di niuno effetto, essi gabellotti saranno anche tenuti ai danni ed interessi.

Il gabellante nel nome potrà se lo voglia sulla base di quel fatto sciogliere il contratto e despellere non solo il terzo traslatario ma ancora lo stesso gabellotto che a ciò contravverrà.

Nel caso in cui il gabellante nel nome concedesse tale permesso in iscritto, allora il gabellante o traslatario che sarà oltre a rimanere soggetto alle cozzioni e privilegi che la legge accorda all'affittante nel nome, resta per come s'intende obbligato per il solo fatto dell'accettazione del sub-affitto ad altra traslazione a pagare, salvo sempre e ferma rimanendo l'obbligazione solidale dell'affittuario, il prezzo del sub-affitto all'affittante nel nome in conto del dare degli anzidetti affittuarii - Di modo che il suggabellotto o qualsiasi altro traslatario degli affittuarii non potrà in verun modo ritrarsi dall'articolo 1574 del Codice Civile, nè opporsi con qualsiasi altro motivo ai sequestri e pignoramenti se mai abbisogneranno per il pagamento dell'estaglio, senza la quale condizione non s'intende accordato il consenso o permesso che per avventura avesse dato l'affittante nel nome, benchè in tale consenso questa condizione non sia ripetuta od accennata.

6° I suddetti gabellotti si obbligano sotto pena di tutti i danni spese ed interessi avvertire il gabellante nel nome delle usurpazioni o di qualunque altra turbativa di possesso o alterazione nello stato attuale del fondo ai termini dell'art.° 1587. del suddetto Codice Civile.

7° L'affittante nel nome si riserba il diritto di beneficare le dette terre affittate dandone preventivo avviso ai fittuari suddetti - 8° Resta altresì dichiarato e convenuto che in caso di aridità o scarsezza d'acqua i fittuarii venissero, lungo il corso dell'affitto a soffrire dei danni qualunque essi sieno, il gabellante nel nome non sarà tenuto ad alcuna rifazione di danni interessi o minorazione di estaglio; stando l'uso dell'acqua ad esclusivo rischio e pericolo degli affittuarii, senza garenzia alcuna da parte dell'affittante nel nome.

9° Se gli affittuarii nel corso della locazione faranno miglioramenti, questi di qualunque valore o natura sieno, dovranno restare acquistati all'affittante nel nome senz'obbligo a compenso o rifazione alcuna da parte di costoro.

10° Nel corso dell'affitto il solo dazio fondiario dovuto allo stato, nella cifra che è, e sarà, ed altri dazii che lo stato medesimo